

XVIII legislatura

A.S. 2562:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in
Ucraina"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2022
n. 297



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL297, marzo 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione</i>).....	25
Articolo 2-bis (<i>Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari</i>)	27
Articolo 2-ter (<i>Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina</i>)	28
Articolo 3 (<i>Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina</i>)	29
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero</i>).....	30
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	32
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale</i>)	34
Articolo 5-ter (<i>Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia</i>).....	36
Articolo 5-quater (<i>Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina</i>).....	38
Articolo 5-quinquies (<i>Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca</i>).....	44
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	45

Articolo 1

(Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO)

Il comma 1 autorizza la partecipazione fino al 30 settembre 2022 di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) fino al 30 settembre 2022.

Il comma 2 autorizza per l'anno 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO ivi indicati alle lettere a)-d).

In particolare:

- alla lettera a) si riporta il dispositivo previsto per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;
- alla lettera b) circa il dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;
- alla lettera c) presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*);
- alla lettera d) dispositivo *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

Il comma 3 stabilisce che si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145 (norme sul personale, in materia penale e in materia contabile).

Il comma 4 prevede che per le finalità di cui al comma 1, sia autorizzata la spesa complessiva di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

La RT conferma sul comma 1 che ivi si autorizza che la spesa di euro 86.129.645 per la partecipazione di personale militare alla missione di potenziamento del dispositivo della NATO sul fianco est dell'Alleanza per un periodo di sei mesi con termine entro il 30 settembre 2022.

Illustra poi i criteri adottati, ivi distinguendo che:

Per le spese di personale

La quantificazione ha preso a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Polonia ai sensi dell'art 5 co. 3 della legge 145/2016;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- Compenso Forfettario d'Impiego al personale delle unità navali impiegato imbarcato e/o a terra nell'ambito di tale missione;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi;
- giorni d'impiego in Te. Op.: 183 gg. per gli assetti VJTF, 92 gg. per n.2 unità navali (tipo CACCIAMINE e FREGATA), n. 3 gg. di impiego per le squadre logistiche di supporto.

Per le spese di funzionamento

La quantificazione ha preso a riferimento:

- quanto al supporto logistico:
 - Equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
 - Manovalanza, noleggio e interpretariato;
 - Spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale;
 - Funzionamento generale dei mezzi terrestri, navali e aerei di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, l'onere di navigazione/giorno o ora/volo di funzionamento per ciascun tipo di unità navale/aeromobile in funzione del compito da assolvere;

- Esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
- oneri “una tantum” (15M€), tra cui in particolare le spese di trasporto per il deployment della Forza, per i rifornimenti anche con vettori aerei militari, l'acquisto di materiali speciali, dispositivi di autoprotezione e TLC, l'adeguamento delle DOS agli standard previsti dall'Alleanza, l'integrazione del materiale sanitario di consumo.

Il totale degli oneri relativi al Teatro, è riportato nelle schede di sintesi che si riproducono di seguito:

MISSIONE:		POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST
Consistenza massima militari in Teatro		1.350
Consistenza media militari nell'anno in Teatro		588
Consistenza mezzi militari in teatro		
* terrestri		77
* navali		2
* aeromobili		5
Previsione di spesa		
	Mensile	Spesa periodo 183 gg.
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI)	3.830.927	22.985.564
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	8.024.014	48.144.081
Oneri Una Tantum		15.000.000
Totale Oneri Missione	26.854.941	86.129.645

**MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST -
VJTF**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	1.063	3.406.308
Trattamento di missione - CFI	-	-
Maggiorazione 185% operativa	1.063	65.541
TOTALE SPESE PERSONALE		3.471.849
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	1.063	153.072
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		3.437.791
Supporto logistico contingenti stranieri		300.000
Funzionamento mezzi militari e materiali	82	2.273.669
Funzionamento Comandi / Reparti		415.884
Manovalanza, noleggio, interpreti		249.531
Manutenzione infrastrutture		182.989
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		224.577
ONERI DI FUNZIONAMENTO		7.237.513
ONERI UNA TANTUM:		
Trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, adeguamento DOS, flussi satellitari, ecc.		15.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		15.000.000
RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 183)
ONERI DI PERSONALE	3.471.849	21.178.279
ONERI DI FUNZIONAMENTO	7.237.513	44.148.829
TOTALE ONERI	10.709.362	65.327.108
ONERI UNA TANTUM		15.000.000
TOTALE GENERALE	10.709.362	80.327.108

**MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST
- ASSETTI NAVALI**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	-	-
Trattamento di missione - CFI	215	581.586
Maggiorazione 185% operativa	-	-
TOTALE SPESE PERSONALE		581.586
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	215	30.960
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		189.665
Supporto logistico contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.073.964
Funzionamento Comandi / Reparti		-
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.294.589
ONERI UNA TANTUM:		
Trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, adeguamento DOS, flussi satellitari, ecc.		-
TOTALE ONERI UNA TANTUM		-
RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 92)
ONERI DI PERSONALE	581.586	1.783.530
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.294.589	3.970.073
TOTALE ONERI	1.876.175	5.753.603
ONERI UNA TANTUM		-
TOTALE GENERALE	1.876.175	5.753.603

**MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA NATO SUL FIANCO EST
- SQUADRE LOGISTICHE DI SUPPORTO**

PERSONALE :			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	72	233.166	
Trattamento di missione - CFI	-	-	
Maggiorazione 185% operativa	72	4.379	
TOTALE SPESE PERSONALE		237.545	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	72	10.368	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		241.421	
Supporto logistico contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	0	-	
Funzionamento Comandi / Reparti		-	
Manovalanza, noleggi, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		251.789	
ONERI UNA TANTUM:			
Trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, adeguamento DOS, flussi satellitari, ecc.		-	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		-	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 3)
ONERI DI PERSONALE		237.545	23.755
ONERI DI FUNZIONAMENTO		251.789	25.179
TOTALE ONERI		489.334	48.934
ONERI UNA TANTUM			-
TOTALE GENERALE		489.334	48.934

Sul comma 2, lettera a) evidenzia che ivi si autorizza la spesa di euro 3.264.360 per la partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, esponendo i criteri considerati nella quantificazione degli oneri ivi previsti:

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di tale operazione che prevede la corresponsione: del trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 130% della diaria riferita alla Germania, per il personale operante in Ramstein (GER); del Compenso Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato nell'ambito di tale operazione;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri per il personale impiegato;
- supporto logistico;
- equipaggiamento e vestiario;
- esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, etc.);
- funzionamento generale dei velivoli di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, etc.), prendendo a riferimento l'onerosità per volo/ora di funzionamento, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- oneri “una tantum” per spese *pre* e *post* impiego (circa 0,3 M€).

Negli allegati che si riproducono sono riportati i quadri di computo degli oneri previsti:

MISSIONE:		POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO DELL'ALLEANZA
Consistenza massima militari in Teatro		5
Consistenza media militari nell'anno in Teatro		5
Consistenza mezzi militari in teatro		
* terrestri		0
* navali		0
* aeromobili		2
Previsione di spesa		
	Mensile	Annuale
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFD)	49.023	588.283
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	198.007	2.376.077
Oneri Una Tantum		300.000
Totale Oneri Missione		3.264.360

**MISSIONE: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO
AEREO DELL'ALLEANZA**

CAEW - KC767

PERSONALE :			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione		-	
Trattamento di missione - CFI	1	3.190	
Maggiorazione 185% operativa		-	
TOTALE SPESE PERSONALE		3.190	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri		144	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		6.231	
Supporto logistico a contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	184.745	
Funzionamento Comandi/ Reparti		-	
Manovalanza, noleggio, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		191.120	
ONERI UNA TANTUM:			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/ equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		300.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		300.000	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
ONERI DI PERSONALE		3.190	38.812
ONERI DI FUNZIONAMENTO		191.120	2.325.293
TOTALE ONERI		194.310	2.364.105
ONERI UNA TANTUM		300.000	300.000
TOTALE GENERALE		194.310	2.664.105

MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO DELL'ALLEANZA COALITION ISR TEAM RAMSTEIN (GERMANIA)		
PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	4	44.615
Trattamento di missione - CFI		-
Maggiorazione 185% operativa	4	547
TOTALE SPESE PERSONALE		45.162
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri		-
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		4.174
Supporto logistico a contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali		-
Funzionamento Comandi/ Reparti		-
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.174
ONERI UNA TANTUM:		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		-
TOTALE ONERI UNA TANTUM		-
RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
ONERI DI PERSONALE	45.162	549.471
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.174	50.784
TOTALE ONERI	49.336	600.255
ONERI UNA TANTUM		-
TOTALE GENERALE	49.336	600.255

Sul comma 2, lettera b) riferisce che la disposizione autorizza la spesa di euro 17.690.219, di cui 4.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2023, per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

A tale fine, fornisce i criteri ed i parametri adottati nella stima quanto a:

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico che prevede la corresponsione del Compenso Forfettario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione;
- giorni di impiego nei Te. Op.: previsto impiego di n.2 unità navali, di cui n.1 (tipo CACCIAMINE)
- per 184 giorni e n.1 (tipo FREGATA incluso aeromobile) per 182 giorni;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri per il personale impiegato;
- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario; spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale; spese per fuori sede ed indennità di sosta/viaggio nei porti;
- funzionamento generale dei mezzi navali e aerei di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.);

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per navigazione/giorno o ora/volo di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, in funzione del compito da assolvere;

- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- oneri “*una tantum*”, tra cui in particolare:
- spese *pre* e *post* impiego (circa 0,5 M€) per:
- manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili e delle unità navali;

I prospetti allegati che si riproducono espongono i quadri di calcolo degli oneri.

MISSIONE:		POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA NAVALE NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA
Consistenza massima militari in Teatro		235
Consistenza media militari nell'anno in Teatro		118
Consistenza mezzi militari in teatro		
* terrestri		0
* navali		2
* aeromobili		1
Previsione di spesa		
	Mensile	Annuale
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI)	263.712	3.164.549
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	1.168.806	14.025.670
Oneri Una Tantum		500.000
Totale Oneri Missione		17.690.219

MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA NAVALE
NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA

UNITA' NAVALE CACCIAMINE LERICI/GAETA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione		-
Trattamento di missione - CFI	45	96.100
Maggiorazione 185% operativa		-
TOTALE SPESE PERSONALE		96.100
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	45	8.654
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		55.395
Supporto logistico a contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali	1	226.067
Funzionamento Comandi / Rcparti		500
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
ONERI DI FUNZIONAMENTO		290.616
ONERI UNA TANTUM:		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		250.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		250.000
RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 184)
ONERI DI PERSONALE	96.100	589.413
ONERI DI FUNZIONAMENTO	290.616	1.782.445
TOTALE ONERI	386.716	2.371.858
ONERI UNA TANTUM		250.000
TOTALE GENERALE	386.716	2.621.858

MISSIONE : POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER LA SORVEGLIANZA NAVALE
NELL'AREA SUD DELL'ALLEANZA

UNITA' NAVALE CLASSE FREMM

PERSONALE :			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione		-	
Trattamento di missione - CFI	190	424.473	
Maggiorazione 185% operativa		-	
TOTALE SPESE PERSONALE		424.473	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	190	36.537	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		123.890	
Supporto logistico a contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	2	1.849.687	
Funzionamento Comandi / Reparti		8.000	
Manovalanza, noleggio, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.018.114	
ONERI UNA TANTUM:			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		250.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		250.000	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 182)
ONERI DI PERSONALE		424.473	2.575.136
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.018.114	12.243.225
TOTALE ONERI		2.442.587	14.818.361
ONERI UNA TANTUM			250.000
TOTALE GENERALE		2.442.587	15.068.361

Sul comma 2, lettera c) ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 30.229.104, di cui 6.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023, per la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*) per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ivi fornendo i criteri considerati nella stima degli oneri come segue:

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Lettonia;

- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in Te. Op.;
- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- manovalanza, noleggi e interpretariato;
- oneri "*una tantum*", tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 1,5 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 1,2 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);
 - spese *pre* e *post* impiego (circa 2,8 M€) per:
 - manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni;
 - spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

I quadri che si riproducono recano la sintesi del calcolo degli oneri.

MISSIONE:		POTENZIAMENTO DELLA PRESENZA DELLA NATO IN LETTONIA (ENHANCED FORWARD PRESENCE IN LETTONIA)
Consistenza massima militari in Teatro		250
Consistenza media militari nell'anno in Teatro		244
Consistenza mezzi militari in teatro		
* terrestri		139
* navali		0
* aeromobili		0
Previsione di spesa		
	Mensile	Annuale
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI)	717.321	8.607.853
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	1.300.938	15.611.251
Oneri Una Tantum		6.010.000
Totale Oneri Missione		30.229.104

**MISSIONE : POTENZIAMENTO DELLA PRESENZA DELLA NATO IN LETTONIA
(ENHANCED FORWARD PRESENCE IN LETTONIA)**

PERSONALE :			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	238	674.102	
Trattamento di missione - CFI		-	
Maggiorazione 185% operativa	235	14.288	
TOTALE SPESE PERSONALE		688.390	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	238	34.272	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		201.626	
Supporto logistico a contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	139	1.012.950	
Funzionamento Comandi/ Reparti		-	
Manovalanza, noleggio, interpreti		32.000	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.280.848	
ONERI UNA TANTUM:			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/ equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		6.010.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		6.010.000	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 365)
ONERI DI PERSONALE		688.390	8.375.412
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.280.848	15.583.651
TOTALE ONERI		1.969.238	23.959.063
ONERI UNA TANTUM			6.010.000
TOTALE GENERALE		1.969.238	29.969.063

**MISSIONE : POTENZIAMENTO DELLA PRESENZA DELLA NATO IN LETTONIA
(ENHANCED FORWARD PRESENCE IN LETTONIA)**

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	238	36.899
Trattamento di missione - CFI		-
Maggiorazione 185% operativa	235	999
TOTALE SPESE PERSONALE		37.898
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	238	1.728
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		2.772
Supporto logistico a contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali		-
Funzionamento Comandi/ Reparti		-
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.500
ONERI UNA TANTUM:		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/ equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		-
TOTALE ONERI UNA TANTUM		-
RIEPILOGO:	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 184)
ONERI DI PERSONALE	37.898	232.441
ONERI DI FUNZIONAMENTO	4.500	27.600
TOTALE ONERI	42.398	260.041
ONERI UNA TANTUM		-
TOTALE GENERALE	42.398	260.041

Sul comma 2, lettera d) certifica che la disposizione autorizza la spesa di euro 37.267.925, di cui 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023, per la partecipazione di personale militare dell'*Air Policing* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, fornendo a tale fine l'illustrazione dei criteri adottati come segue:

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui all'art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Romania e alla Islanda;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio

permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;

- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in Te. Op.;
- supporto logistico: equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego); esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
- funzionamento generale dei mezzi aerei di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
- oneri “*una tantum*”, tra cui in particolare:
 - spese *pre e post* impiego (circa 0,6 M€) per:
 - manutenzione / riparazione e revisione di attrezzature e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

I quadri di computo che seguono recano la analitica composizione degli oneri.

MISSIONE:		AIR POLICING DELLA NATO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO DELL'ALLEANZA
Consistenza massima militari in Teatro		130
Consistenza media militari nell'anno in Teatro		119
Consistenza mezzi militari in teatro		
* terrestri		0
* navali		0
* aeromobili		12
Previsione di spesa		
	Mensile	Annuale
Spese di personale (Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI)	352.618	4.231.424
Spese di funzionamento (Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.)	2.703.042	32.436.501
Oneri Una Tantum		600.000
Totale Oneri Missione		37.267.925

**MISSIONE : AIR POLICING DELLA NATO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO
DELL'ALLEANZA**

ROMANIA

PERSONALE :			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	130	344.278	
Trattamento di missione - CFI		-	
Maggiorazione 185% operativa	128	10.425	
TOTALE SPESE PERSONALE		354.703	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	130	18.720	
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-	
Supporto logistico		120.413	
Supporto logistico a contingenti stranieri		-	
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	2.939.352	
Funzionamento Comandi/ Reparti		-	
Manovalanza, noleggio, interpreti		-	
Manutenzione infrastrutture		-	
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.078.485	
ONERI UNA TANTUM:			
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		400.000	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		400.000	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 245)
ONERI DI PERSONALE		354.703	2.896.741
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.078.485	25.140.960
TOTALE ONERI		3.433.188	28.037.701
ONERI UNA TANTUM		400.000	400.000
TOTALE GENERALE		3.433.188	28.437.701

MISSIONE : AIR POLICING DELLA NATO PER LA SORVEGLIANZA DELLO SPAZIO AEREO
DELL'ALLEANZA

ISLANDA

PERSONALE :		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	130	439.468
Trattamento di missione - CFI		-
Maggiorazione 185% operativa	128	10.425
TOTALE SPESE PERSONALE		449.893
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	130	18.720
Vitto - alloggio presso infrastrutture non militari		-
Supporto logistico		61.462
Supporto logistico a contingenti stranieri		-
Funzionamento mezzi militari e materiali	6	2.378.989
Funzionamento Comandi/ Reparti		-
Manovalanza, noleggio, interpreti		-
Manutenzione infrastrutture		-
Manutenzione apparati TLC e attrezzature campali		-
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.459.171
ONERI UNA TANTUM:		
Approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		200.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		200.000
RIEPILOGO:		
	spesa mensile (gg. 30)	spesa per 12 mesi (gg. 89)
ONERI DI PERSONALE	449.893	1.334.683
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.459.171	7.295.541
TOTALE ONERI	2.909.064	8.630.224
ONERI UNA TANTUM		200.000
TOTALE GENERALE	2.909.064	8.830.224

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate correnti come segue:

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1	s	c	23			23			23		
c.1	e	t/c				11,1			11,1		
c.1	s	c	48,1			48,1			48,1		
c.1	s	c	15			15			15		
c.2 l.a)	s	c	0,6			0,6			0,6		
c.2 l.a)	e	t/c				0,3			0,3		
c.2 l.a)	s	s	2,4			2,4			2,4		
c.2l.a)	s	s	0,3			0,3			0,3		
c.2 l.b)	s	c	3,2			3,2			3,2		
c.2 l b)	e	t/c				1,5			1,5		
c.2 l.b)	s	c	10	4		10	4		10	4	
c.2l.b)	s	c	0,5			0,5			0,5		
c.2l.c)	s	c	8,6			8,6			8,6		
c.2l.c)	e	t/c				4,2			4,2		
c.2l.c)	s	c	9,6	6		9,6	6		9,6	6	
c.2l.c)	s	c	6			6			6		
c. 2, lett. d)	s	c	4,2			4,2			4,2		
c. 2, lett. d)	e	t/c				2,1			2,1		
c. 2, lett. d)	s	c	21	11		21,4	11		21,4	11	
c. 2, lett. d)	s	c	1	0,6		0,6			0,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che le norme recano autorizzazioni di spesa che si configurano chiaramente quali limiti massimi di spesa, corrispondenti a stime di oneri comprendenti sia una quota di spesa di personale - e , in quanto tale, non rimodulabile poiché accesa ad oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità - che relativa ad oneri di funzionamento ed *una tantum* - riconducibile alle fattispecie di adeguamento ai fabbisogni, ex articolo 21, comma 5, lettera c) della legge di contabilità -, su cui la RT fornisce la dettagliata illustrazione dei criteri e parametri, nonché delle platee, adottati nel calcolo della relativa stima.

Con riferimento alle previsioni concernenti gli oneri di personale relativi all'impiego delle unità previste in ciascun teatro del dispositivo, alla luce delle tavole di dettaglio fornite dalla RT in relazione a ciascun teatro delle operazioni, integrati dal dettaglio dei quadri di computo degli oneri conseguentemente previsti, tenendo conto della composizione dei contingenti di personale per ciascun teatro, distintamente per profili di inquadramento e carriere di appartenenza, con l'indicazione delle componenti d'oneri previste (indicate in relazione alla diaria di missione e l'indennità di impiego "operativo" in ragione giornaliera, nella misura spettante a seconda del teatro di impiego), complete del calcolo degli effetti "indotti" e l'indicazione delle aliquote applicate, non ci sono particolari osservazioni.

Tuttavia, posto che l'onere è inderogabile in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, ed in quanto tale incompatibile con un meccanismo di tetto massimo di spesa, l'unico dato che meriterebbe un chiarimento concerne i dispositivi di cui alle lettere a) c) e d) (rispettivamente in Germania, Lettonia, Islanda e Romania) per i quali rispetto al contingente totale soltanto ad una quota di esso è applicata la maggiorazione operativa (per la Germania, su 5 militari 4 riceveranno la maggiorazione di indennità di impiego operativo; per la Lettonia su 238 militari, 235 riceveranno la maggiorazione; per la Romania e l'Islanda su 130 militari in ciascuna missione, 128 riceveranno la maggiorazione). A tale proposito la RT riferisce che l'indennità di impiego operativo nella misura del 185% dell'indennità base si applica in alternativa alla misura di euro 70 se più favorevole, ragion per cui andrebbe richiesti chiarimenti in merito al calcolo effettuato nella determinazione dell'onere costo/mese relativo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo, in considerazione della platea di volta in volta indicata come "avente diritto" alla maggiorazione nei quadri di computo riportati in RT¹.

Quanto alle spese di funzionamento, posto che la RT si limita alla indicazione dei soli criteri di massima considerati nel calcolo degli oneri previsti per ciascun dispositivo di impiego, andrebbero pertanto richiesti elementi informativi, in ordine ai criteri considerati per i fabbisogni relativi alle voci di costo "viveri", nonché "supporto logistico" e "supporto logistico contingenti stranieri" oltre che alla voce "Funzionamento comandi", oltre che, relativamente al solo primo Teatro d'impiego, alla voce di spesa per oneri *Una tantum*, su cui l'esame svoltosi in prima lettura non ha consentito di fare piena luce². Con particolare riferimento alle spese indicate quali una tantum, andrebbero richieste conferme in merito alla corretta classificazione dell'intero novero delle spese ivi previste a titolo in conto spese "correnti", dal momento ivi sono comprese dotazioni ed equipaggiamenti individuali che appaiono classificabili come

¹ A tale proposito, va precisato infatti che per il personale inquadrato in contingenti impiegati in missioni internazionali, l'art. 6 bis della legge n. 270 del 20 ottobre 2006 "perequazione dell'indennità di impiego operativo" ha previsto inizialmente, per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2006, nei confronti di tutti i militari inquadrati nei contingenti impegnati nelle missioni internazionali di pace, la possibilità di percepire, in sostituzione dell'indennità operativa o dell'indennità pensionabile spettante ex articolo 2 della legge n. 78/1983, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità operativa di base se militari in servizio permanente, e ad euro 70 se volontari di truppa in ferma breve o prolungata. La medesima disposizione è stata confermata a regime per le missioni internazionali dall'articolo 7 della legge n. 145/2016.

² Nel corso dell'esame svolsi in prima lettura il rappresentante del Governo si è limitato ad evidenziare che "le spese di funzionamento e quelle una tantum connesse alla partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO, di cui all'articolo 1, afferiscono, rispettivamente, ai cosiddetti « costi vivi » che la Difesa deve sostenere nei teatri operativi, quali, ad esempio, le spese per viveri, le spese per il supporto logistico, le spese di equipaggio e vestiario, eccetera, e a voci di spesa specifiche, quali le spese pre e post impiego, le spese di addestramento specifico, l'organizzazione delle esercitazioni, eccetera. In ogni caso, tali spese rappresentano solo una quota parte del fabbisogno effettivo, posto che la restante parte grava sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa. A differenza delle spese di personale, la quantificazione delle spese di funzionamento e di quelle una tantum non sempre è correlata a parametri previsti dalla legge. Risulta pertanto opportuno, in tale caso, il ricorso alla tecnica della quantificazione per limiti massimi di spesa, che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse ad una specifica finalità e, nel caso di specie, all'espletamento delle missioni in ciascun teatro operativo". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, Commissione Bilancio, 15 marzo 2022, pagina 42.

spese in conto capitale. Inoltre, si rileva in relazione alla lettera d) che il prospetto riepilogativo indica un effetto in termini di competenza pari ad un maggiore onere di 1 milione di euro, a fronte di un impatto d'onere quantificato dalla RT per soli 0,6 milioni di euro.

Quanto poi allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste più puntuali indicazioni circa la tipologia di spese ad imputabilità differita al 2023 e sulle ragioni di tale disallineamento temporale. Si tratta di una quota di spese pari a 4 milioni alla lettera b) (sorveglianza navale), 6 milioni alla lettera c) (Lettonia), 11 milioni alla lettera d) (sorveglianza aerea). Da notare che sebbene le schede indichino anche la necessità di sostenere alcune spese post impiego, queste sono sicuramente inferiori agli oneri la cui esigibilità è prevista slittare al 2023.

Articolo 2

(Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 12.000.000 per l'anno 2022 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

La RT ribadisce che la norma comporta nuovi maggiori per la finanza pubblica pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, fornendo a tal fine l'illustrazione dei criteri adottati nella stima.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione degli oneri inerenti la cessione in parola sono stati presi a riferimento:

- i costi necessari per acquisire dal commercio il materiale non disponibile in ambito Difesa;
- il valore dei beni già nelle disponibilità della Difesa, che dovrà essere ristorato ai relativi provider;
- le spese di trasporto del prefato materiale.
- Nello specifico, trattasi di:

Tipologia		Quantità	Costo Unitario	Totale
Metal Detector per sottosuolo (CMD CIED)	MATERIALI COUNTER IED	600	10.880 €	6.528.000
Metal Detector portatile (PD240 CBM)		1.000	804 €	804.000
Metal Detector (PMD3 PLUS) CON RIVELATORE GAMMA INTEGRATO		5	2.400 €	12.000
G-SCAN RIVELATORE DI RADIAZIONI GAMMA PER MACCHINA RADIOGENA		5	15.700 €	78.500
EMA-4 LIQUID EXPLOSIVE DETECTION SYSTEM		5	41.100 €	205.500
PD240-SET-001 METAL DETECTOR MANUALE COMPLETO DI RIVELATORE DI RADIAZIONI GAMMA		5	800 €	4.000
SAMDEX ANALIZZATORE DI SCARPE per METALLI ed ESPLOSIVI (SMD+SED)		5	73.600 €	368.000
Elmetti e Giubbotti antiproiettile (GAP)				1.000.000
Trasporti				3.000.000
				12.000.000

Si omettono ulteriori tabelle riportate in RT che nulla aggiungono a quella precedente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Art. 2	s	c	12			12			12		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'onere recato dalla appare configurato come limite massimo di spesa, come peraltro confermato anche dalla RT e prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione ivi specificamente indicati non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di comprovare la congruità della spesa prevista in relazione ai fabbisogni che si impongono in relazione ai dispositivi di impiego di personale militare, sembrerebbe utile la richiesta di ulteriori elementi informativi in ordine alla quantità e quindi alla spesa in ragione unitaria da sostenersi in riferimento a elmetti e giubbotti antiproiettile nonché più in generale ai parametri assunti per le spese di trasporto in teatro, su cui nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, non sono stati forniti ulteriori elementi³.

Quanto poi allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla corretta classificazione dell'intero novero

³ Il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire che "la previsione di un'autorizzazione di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 in relazione alla cessione a titolo gratuito alle autorità governative dell'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti non letali, come risulta dalla relazione tecnica, è dovuta alla necessità di sostenere i costi per l'acquisizione del materiale non disponibile". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, Commissione Bilancio, 15 marzo 2022, pagina 42.

delle spese ivi previste a titolo in conto spese "correnti", dal momento ivi sono comprese anche dotazioni ed equipaggiamenti individuali che appaiono classificabili come spese in conto capitale.

Articolo 2-bis **(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in sede referente durante la prima lettura con emendamento del Governo che ha trasposto il testo dell'articolo 1 del DL n. 16 del 2022.

Il comma 1 autorizza fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), e alle connesse disposizioni attuative.

Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello "scarico" contabile (classificazione "fuori uso").

Il comma 3 prevede il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

La RT ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta oneri, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la neutralità finanziaria della norma, ivi precisandosi che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, si osserva che l'articolo 2, con espresso riferimento ad un'ulteriore cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali, autorizza invece la spesa di 12 milioni euro per il 2022 da un lato per fare fronte alle esigenze di acquisto dei materiali, dall'altro anche per il ristoro dei beni oggetto di cessione e per le spese di trasporto (pari a 3 milioni di euro).

Andrebbe quindi chiarito se la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui alla norma in esame non determini un maggior fabbisogno per la necessità

di sostituzione dei beni ceduti ovvero se le forze armate potranno fare fronte alle proprie esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione⁴.

Sulle spese di trasporto, considerato che sono stati quantificati e coperti 3 milioni di euro all'articolo 2 per beni quali metal detector, elmetti e giubbotti, le spese di trasporto dei beni in esame dovrebbero essere ben più rilevanti trattandosi di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, per cui andrebbe fornita una stima dei relativi costi e andrebbero indicate le risorse con cui vi si farà fronte.

Sul punto, richiamando le considerazioni critiche formulate anche di recente dalla Corte dei conti in merito alla opzione per dispositivi di copertura di nuovi o maggiori oneri che sono posti a carico dei mezzi che già previsti dalla legislazione vigente⁵, andrebbero chiarite le ragioni della diversità di effetti finanziari previsti per le due fattispecie di cessione a titolo gratuito, pur tenendo conto che la norma ora in esame prevede l'adozione di uno più decreti interministeriali ai fini della specifica individuazione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari che saranno oggetto di cessione, nonché delle modalità di realizzazione della stessa. Decreti, questi ultimi, per cui non è prevista una specifica procedura di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari.

Articolo 2-ter ***(Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina)***

L'articolo è stato inserito durante la prima lettura ed è ultroneo rispetto al testo del DL n. 16 del 2022⁶.

Il comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché coloro che svolgono la professione di *fotoreporter* o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possano acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.

⁴ A tale proposito, la rappresentante del Governo ha ricordato che le acquisizioni di armamenti da parte del Ministero della difesa sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale ed ha affermato che il Governo non ritiene di dover sostituire i beni ceduti. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunte e commissioni, Commissione Bilancio, 15 marzo 2022, pagina 45.

⁵ In particolare, la Corte ha rilevato che "di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste" aggiungendo poi che in relazione "al verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, si osserva che non sempre, infatti, la RT dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio." Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., "Relazione quadrimestrale sulla tipologie delle copertura e sulle tecniche quantificazioni degli oneri"- settembre -dicembre 2021, 9 marzo 2022, pagine 4-5.

⁶ Camera dei Deputati, Resoconto dell'Assemblea, 15 marzo 2022, pagina 47 e 55.

Il comma 2 dispone che il nulla osta rilasciato dal questore debba essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.

Il comma 3 stabilisce che il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.

Il comma 4 vieta il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti, nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, nel territorio dello Stato.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina)

L'articolo prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati fino al 31 dicembre 2022 a procedere agli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È stabilito che gli interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

La RT certifica che la disposizione di carattere ordinamentale che semplifica le procedure di approvazione e attuazione degli interventi di assistenza o di cooperazione a favore delle autorità o della popolazione ucraina.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, che intervengono sui profili procedurali della cooperazione internazionale limitatamente alla crisi ucraina e all'anno 2022, e alla luce delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, in merito alla piena neutralità anche sotto il profilo finanziario delle deroghe ivi espressamente previste⁷, non si formulano osservazioni.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, Commissione Bilancio, 15 marzo 2022, pagina 42.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria ai fini del potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici. È stabilito che nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

La RT ribadisce che la disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 da destinarsi al capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dedicato alle spese di funzionamento delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria. L'autorizzazione di spesa è espressamente formulata come un tetto di spesa e non comporta pertanto oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati dalla disposizione normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1	s	c	10			10			10		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa e posto che l'onere sotteso è chiaramente rimodulabile, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, sottolineando che la disposizione stabilisce espressamente che nei limiti del suddetto importo, il MAECI dovrà provvedere alle spese di funzionamento delle Ambasciate, ivi comprese quelle di vitto e all'alloggio del personale, ma anche dei cittadini che, per ragioni di sicurezza, verranno all'occorrenza ospitati nei locali dei medesimi uffici di rappresentanza, e al fine di consentire una prima valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili a tal fine, andrebbero richiesti i dati e gli elementi considerati per la quantificazione della autorizzazione di spesa, atteso che nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura non sono stati forniti utili elementi di chiarificazione in proposito⁸.

⁸ In particolare, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire che l'incremento della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima Categoria "risponde ad esigenze emergenziali ed è stato parametrato sui dati desunti dall'andamento storico della spesa, con particolare riferimento agli incrementi delle esigenze derivanti da situazioni di crisi". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 marzo 2022, pagina 42.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 (anziché di 1 milione di euro previsti inizialmente), per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (inizialmente previsti nel n. di 10), a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

La RT annessa al testo iniziale precisava che si prevedeva di inviare un ufficiale e 9 carabinieri o appuntati.

Gli oneri finanziari erano stati quantificati sulla base del costo medio annuo dei posti funzione attualmente previsti per i militari dell'arma dei carabinieri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Kiev, pari rispettivamente a 115.921 euro per il grado di Ufficiale e a 69.883 euro per il grado di appuntato, comprensivi delle indennità di servizio estero, maggiorazioni per abitazione, e delle ritenute erariali, previdenziali e a carico dell'amministrazione. Il viaggio di trasferimento è organizzato direttamente dall'amministrazione; considerate le particolari situazioni in cui avvengono i trasferimenti in questione, si rende necessario prevedere uno stanziamento che, a titolo prudenziale, è quantificabile in 255.584 euro.

La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Gli oneri della disposizione possono essere sintetizzati nella seguente tabella:

Ufficiali	App/Car	Trattamento di servizio all'estero					VIAGGI	ONERE UNITARIO	ONERE TOTALE
		ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg-Alloggio (cap. 1280/1)			
1		€ 80.944	€ 9.326	€ 2.184	€ 5.777	€ 17.690		€ 115.921	€ 115.921
	9	€ 49.647	€ 4.609	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.742		€ 69.833	€ 628.495
		€ 130.591	€ 13.935	€ 3.511	€ 9.285	€ 28.432	€ 255.584		€ 255.584
									€ 1.000.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale esponeva i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate come segue:

⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 8 marzo 2022, pagina 11.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.2	s	c	0,7			0,7			0,7		
c.2	e	t/c				0,1			0,1		
c.2	s	c	0,3			0,3			0,3		

Al riguardo, sui profili di quantificazione, in merito all'importo recato dall'autorizzazione di cui al comma 2 (2 milioni di euro per il 2022) per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici di rappresentanza all'estero, dal momento che la stessa è predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni¹⁰.

Comunque, considerato che sulla base della stima recata dalla RT annessa al ddl iniziale, la dotazione si dimostrava adeguata per n. 10 unità, andrebbero richieste informazioni sul contingente aggiornato all'incremento della dotazione, con riferimento alla composizione e articolazione per gradi dell'ulteriore personale.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 al fine di potenziare le attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, autorizza la spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2022 (il testo iniziale prevedeva 1 milione).

Il comma 2 dispone l'incremento per un importo di 100.000 euro per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa destinata alla corresponsione di compensi *ad hoc* previsti per il personale dell'Unità di crisi presso il MAE di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90.

Il comma 3, così come aggiornato nei riferimenti normativi nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹, prevede che per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri i termini di cui al comma 4 dell'articolo 24 (*Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali*) del decreto-legge 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) del 2020, in tema di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica (CIE), sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

¹⁰ Sul punto, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire nel corso della prima lettura che "l'incremento dell'autorizzazione, finalizzata all'invio di personale dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti resta comunque configurato come tetto di spesa e, pertanto, la mancata indicazione in norma del numero delle unità coinvolte non presenta profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 marzo 2022, pagina 42.

¹¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 8 marzo 2022, pagina 11.

La RT riferita al testo iniziale evidenzia che la norma prevede lo stanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per l'anno 2022 ad incremento del capitolo 1156 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare l'attività di assistenza che la struttura fornisce ai connazionali coinvolti in situazioni di emergenza. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Sul comma 2 certifica che la disposizione incrementa lo stanziamento previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 90 del 2005, per l'importo di euro 100.000 per l'anno 2022, sul capitolo 1121, piano gestionale 6 riguardante i compensi onnicomprensivi al personale dell'Unità di Crisi a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi e assistenza ai connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero quali pandemie ed emergenze sanitarie, attentati terroristici, catastrofi naturali, eventi bellici, tensioni socio-politiche, evacuazioni. Si prevede con tale somma di incrementare il personale impiegato presso l'Unità di crisi di due unità e di incrementare del 10% circa le indennità erogate al personale già in servizio.

Sul punto, il rappresentante del Governo ha evidenziato che l'incremento di 100.000 euro per il 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005, che disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi in favore del personale dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "riguarda l'incremento di 155 euro dell'indennità mensile individuale di 1.395 euro lordi a partire dal mese di marzo 2022 – quindi per 10 mensilità – da erogare a n.18 unità di personale non dirigenziale, con un onere complessivo di 27.900 euro" ivi aggiungendo che la stima "comprende, altresì, i costi riferiti a n.3 unità di personale aggiuntivo (anziché 2 unità, come invece indicato dalla relazione tecnica) con un onere unitario di 1.550 euro (1.395 euro più 155 euro) per 10 mensilità, e un onere complessivo di 46.500 euro, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi, pari al 24,2 per cento dei citati oneri di personale, per un totale di 18.005 euro, nonché un ulteriore onere per spese impreviste pari a 7.595 euro." ¹².

Sul comma 3 che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica allegato al testo iniziale espone i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate correnti come segue:

¹² Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissione, 15 marzo 2022, pagina 42.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1	s	c	1			1			1		
c.2	s	c	0,1			0,1			0,1		
c.2	e	t/c				0,05			0,05		

Al riguardo, sul comma 1, premesso che la disposizione è chiaramente configurata come limite massimo di spesa e che l'onere si presenta rimodulabile, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni prevedibili, andrebbero richiesti i dati e gli elementi informativi correlati alle maggiori esigenze di spesa previste per il 2022 per il funzionamento dell'Unità di crisi del MAECI, in relazione ai fabbisogni aggiuntivi attesi in relazione all'assistenza ai connazionali all'estero, che si trovino in situazioni di emergenza, atteso che il relativo stanziamento in bilancio ai sensi della normativa vigente reca una previsione di spesa pari a 1,8 milioni di euro¹³.

Sul comma 2, premesso che la norma dispone l'adeguamento dell'autorizzazione di spesa vigente di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2005¹⁴, in cui si prevede la corresponsione di specifici compensi "omnicomprensivi" in favore del personale facente parte della Unità di crisi del MAECI e in relazione all'aumento del 10% circa le indennità erogate al personale già in servizio presso tale unità organizzativa, sembrerebbe utile la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla composizione per qualifiche di inquadramento del personale che è già in servizio presso l'Unità di crisi oltre a più puntuali indicazioni in merito ai profili e livelli economici di inquadramento delle ulteriori n. 3 unità che si prevede di collocare presso tale struttura.

Articolo 5-bis

(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

Il comma 1, al fine di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, introduce la facoltà di adottare misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Tali misure sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica.

Il comma 2 prevede che in caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,

¹³ Il capitolo 1156 reca infatti una previsione di spesa pari a 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2022/2024.

¹⁴ Si evidenzia che il Capitolo 1121/P.g. n. 6. dello stato di previsione relativo al MAE iscritto nel bilancio 2022/2024 che reca una previsione pari a 374.000 euro circa per le annualità del triennio.

fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. L'ARERA definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

Il comma 3 prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga ai limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

Il comma 4 stabilisce che il programma di cui al comma 2, possa includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3. La deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'ARERA definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili nelle ipotesi di cui al comma 2.

Il comma 6 dispone che sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.

La RT, riferita al testo originario, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha chiarito che le misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, di cui al comma 5, saranno adottate ad invarianza di oneri. Alla luce di quanto affermato dal Governo e al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe altresì confermato:

- in merito al comma 1, che l'adozione delle misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas, non determinino in capo alle amministrazioni interessate attività straordinarie tali da dover essere affrontate con risorse ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente;
- con riferimento al comma 2 e al comma 4, che gli eventuali corrispettivi da corrispondere a Terna Spa da parte dell'ARERA per i maggiori costi sostenuti siano a carico delle utenze finali e non ricadano sulla finanza pubblica.

Articolo 5-ter

(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia)

Il comma 1 stabilisce che alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd Fondo n. 394 del 1981)¹⁵ da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (che esclude dai cofinanziamenti a fondo perduto per la finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 72, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2020, le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data del 25 luglio 2021) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (si ricorda che tale comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", volto, fra l'altro, ai sensi della lettera d), alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi ai sensi del cd. Fondo 394/81, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato);

b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

Il comma 2 stabilisce che per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd Fondo n. 394 del 1981), in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Il comma 3 prevede che le misure di cui ai commi 1 e 2 si applichino fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato **di RT**.

Al riguardo, si ricorda che nelle due ultime leggi di bilancio sono state appostate risorse aggiuntive per il 2022 presso il "Fondo per la promozione integrata" (cap. 2421 dello stato di previsione del MAECI), pari a 60 milioni di euro con la legge n. 178 del 2020 (comma 1142, lettera b) e a 150 milioni di euro con la legge n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 49, lettera b), mentre le medesime leggi hanno incrementato anche

¹⁵ Tale disposizione ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

la dotazione del Fondo rotativo 394 del 1981, in misura pari rispettivamente a 140 milioni (comma 1142, lettera a) e a 1,5 miliardi di euro (articolo 1, comma 49, lettera a). Gli importi disponibili presso il Fondo 394 del 1981 sono stati da ultimo ridotti in misura pari a 0,2 miliardi di euro per il 2022 a cagione di un utilizzo di tali somme con finalità di copertura disposto dall'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 17 del 2022¹⁶. La situazione complessiva della gestione del fondo n. 394 del 1981, per il biennio 2019-2020, è proposta nella seguente tabella:

Risorse mobilitate e gestite (flussi 2020)

(milioni di euro)

Linee di attività	2020	2019	Variaz. %
<i>Soft Loans</i>	1.052	290	263%
<i>Equity Loan SIMEST</i>	25	131	-81%
<i>Equity Loan Fondo di Venture Capital</i>	23	14	67%
<i>Contributi su Equity Loan *</i>	39	126	-69%
TOTALE RISORSE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	1.139	560	103%
<i>Sostegni all'export *</i>	3.198	4.702	-32%
TOTALE RISORSE SUPPORTO EXPORT	3.198	4.702	-32%
TOTALE RISORSE MOBILITATE E GESTITE	4.337	5.262	-18%

* Totale valore nominale sottostante.

Sul punto, sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati aggiornati in ordine alle risorse complessivamente gestite presso tali fondi. In ogni caso, premesso che viene ribadita la loro operatività, anche per le misure in esame, nei limiti appunto delle somme disponibili, andrebbero fornite delucidazioni in ordine ai molteplici profili di tensione che su tali linee di finanziamento potrebbero scaricarsi per effetto della deroga di cui alla lettera a), dell'innalzamento della percentuale di cofinanziamento a fondo perduto da un massimo del 10 a un massimo del 40% e della moratoria fino ad un anno del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel 2022. Tali elementi forieri di maggiori oneri andrebbero valutati, rispetto alla prevista clausola d'invarianza finanziaria, alla modulabilità delle risorse disponibili e alla necessità di non pregiudicare interventi già avviati, tenendo conto, da un lato, del peso dei 3 Stati in questione nell'ambito dell'export nazionale¹⁷, contestualmente al vincolo del 20% del fatturato aziendale totale da realizzare nei medesimi Stati, e, dall'altro, delle presumibili, acute difficoltà che scaturiranno per l'export italiano in questione dalle sanzioni

¹⁶ Per una ricostruzione normativa e finanziaria dei due fondi in questione si suggerisce la lettura delle pagine 174-180 del dossier consultabile al seguente link: [Le leggi - Legge di bilancio 2022 - Volume I.](#)

¹⁷ Si tenga conto che, da dati desunti dall'Osservatorio economico Maeci, aggiornati allo scorso febbraio, l'export nazionale verso la sola Russia è ammontato nel 2020 a circa 7 mld di euro, pari all'1,6% circa dei 437 mld di euro complessivi di esportazioni italiane in quell'anno. Per quanto attiene agli altri 2 Stati coinvolti, si rappresenta che essi, complessivamente considerati, hanno una popolazione inferiore a un terzo di quella russa e un PIL pro capite (parametro di particolare rilievo per valutare la capacità di assorbire import) notevolmente inferiore a quello russo (circa la metà per la Bielorussia e il 30% per l'Ucraina).

commerciali e finanziarie, dalla contrazione del reddito nazionale di Russia, Ucraina e Bielorussia e dalla massiccia svalutazione delle loro valute.

Articolo 5-quater **(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura e reca un contenuto parzialmente corrispondente a quello dell'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2022.

In particolare, il comma 1 dispone l'incremento di 54,162 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte a bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative «all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza»¹⁸.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate, in via prioritaria, per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, e altre categorie ivi indicate).

Il comma 3 autorizza l'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), costituito dai servizi di accoglienza "integrata" progettati dalla rete degli enti locali (c.d. seconda accoglienza), che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Questi posti aggiuntivi sono destinati all'accoglienza dei cittadini ucraini, in conseguenza del conflitto bellico in corso. Per effetto di un'integrazione approvata nel corso della prima lettura¹⁹, si prevede che ai fini dell'attuazione del presente comma, è pertanto destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, nella misura di 37.702.260 euro per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il comma 4 aggiorna il comma 1 dell'articolo 7 (*Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*) del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, ivi contemplando anche i profughi dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto nell'ambito dei fabbisogni previsionali ivi indicati (44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Il comma 5 integra il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, ivi aggiungendovi il comma 1-bis in cui si stabilisce che con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1 si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dai centri governativi di prima accoglienza e strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili.

Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 390, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) che ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024; la novella prevista dal comma in esame è volta a specificare che l'incremento della dotazione del Fondo è volto a far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e delle persone in fuga non solo dall'Afghanistan ma anche dall'Ucraina.

Il comma 7 dispone che i cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

¹⁸ In proposito, si segnala che tali risorse sono iscritte nell'ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma n. 5.1 "Flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", al capitolo 2351 P.g. n. 2 dello stato di previsione del ministero dell'Interno, il cui stanziamento, alla luce di quanto disposto nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), risulta pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2023.

¹⁹ Condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel Parere della V commissione svoltasi in Aula. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 marzo 2022, pagina 43.

Il comma 8 stabilisce che per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle soglie indicate, e accertati annualmente con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 9 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 54.162.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La RT annessa al DL 16/2022 certifica che la disposizione, al fine di assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, stabilisce, in primo luogo, l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel capitolo 2351 p.g.2, relativo all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, onde consentire la possibilità di fruire di ulteriori 5.000 posti nelle strutture in questione; si prevede poi la possibilità di attivare 3.000 posti aggiuntivi nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo *I-sexies* del decreto-legge n. 416/1989 citato.

S'intende in questo modo conseguire l'ampliamento della rete nazionale di accoglienza, per un numero complessivo di circa 8.000 posti.

Rileva che il comma 1 è dedicato, in particolare, all'incremento della dotazione finanziaria del citato capitolo 2351 p.g. 2. In relazione agli stanziamenti di bilancio relativi ai centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.L.vo n. 142 del 2015, il suddetto capitolo 2351 p.g.2 prevede, a legislazione vigente, una dotazione finanziaria, per l'anno 2022, di 900 milioni di euro.

Certifica che il fabbisogno segnalato dalle Prefetture per le spese dell'accoglienza, relativamente al primo semestre del corrente anno (esclusi i centri governativi), è stimato in circa 325 milioni di euro.

Pertanto, il fabbisogno occorrente per far fronte alle spese di accoglienza nei suddetti centri (esclusi i centri governativi), anche per il secondo semestre dell'anno 2022, è stimabile in 325 milioni di euro.

L'ulteriore fabbisogno per finanziare, fino alla fine dell'anno 2022, i contratti relativi ai centri governativi, sia proroghe dei contratti in corso che nuovi contratti, è stimato in circa 25 milioni.

Segnala che il numero di cittadini stranieri attualmente accolti nei centri e strutture di accoglienza presenti nel territorio nazionale è di circa 51.000 persone. L'attuale disponibilità di posti nelle medesime strutture ammonta a circa 5.000 posti.

L'attuale *trend* di incremento dei flussi migratori, generati sia dalla consueta direttrice proveniente dal Mediterraneo centrale, sia dalla direttrice asiatica, fortemente stimolata dalla crisi afghana, induce a ritenere che l'intero stanziamento previsto per i centri di accoglienza sarà assorbito dalle suddette esigenze.

Per tale ragione, gli oneri derivanti dall'accoglienza di un contingente di profughi dall'Ucraina dovranno essere sostenuti con nuove risorse. Come detto, si stima, in via speditiva, che possano giungere dal quadrante ucraino, nel primo periodo successivo all'inizio del conflitto, circa 8.000 persone, di cui 5.000 potranno essere ospitate nel sistema dei centri governativi, peraltro più tempestivamente attivabile

Per definire il costo connesso a tale contingente di 5.000 persone, occorre tenere conto che si presume di ospitare i profughi a partire dall'inizio del conflitto bellico, per un importo pro capite/*pro die* di € 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi.

Pertanto, l'onere complessivo ricadente sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 p.g. 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula:

$$-5.000 * (\text{n. giorni di accoglienza per 10 mesi}) * 35,40.$$

Sviluppando tale formula, avremo il seguente calcolo: $5.000 * 306 * 35,40 = € 54.162.000$.

Pertanto, l'onere derivante dall'accoglienza di 5.000 profughi nei centri per l'immigrazione, nell'anno 2022, è pari a € 54.162.000.

Sul comma 3 certifica che la disposizione stabilisce, per le medesime esigenze collegate all'accoglienza dei profughi ucraini, la possibilità di attivare ulteriori 3.000 posti nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989.

La spesa stimata per l'accoglienza di 3.000 profughi ucraini è calcolata, per l'anno 2022, secondo la seguente formula:

$$-3.000 * \text{n. giorni di accoglienza per 10 mesi} * 41,07 \text{ (costo medio accoglienza SAI)}$$

$$\text{Ne deriva il seguente risultato per il 2022: } 3.000 * 306 * 41,07 = € 37.702.260.$$

La spesa stimata per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si ricava secondo la seguente formula:

$$-3.000 * 365 * 41,07 \text{ (costo medio accoglienza SAI);}$$

Ne deriva il seguente risultato per ciascuno degli anni 2023 e 2024: $3.000 * 365 * 41,07 = € 44.971.650$.

Certifica che la spesa necessaria per l'attivazione di 3.000 posti nel SAI, a beneficio dei profughi ucraini, risulterebbe comunque sostenibile mediante le risorse residue disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

In relazione al comma 4 afferma che esso riformula parzialmente il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 al fine di estendere ai profughi provenienti dall'Ucraina, la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista e finanziata per i cittadini afgani colpiti dagli eventi di agosto del 2021. Certifica che tale disposizione ha natura meramente ordinamentale.

In merito al comma 6 la RT certifica che, analogamente al comma 4, la norma novella il comma 390 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che aveva disposto un ulteriore

ampliamento del Sistema di accoglienza e integrazione. Conferma che anche tale disposizione ha natura meramente ordinamentale.

Sul comma 7 ribadisce che la disposizione stabilisce che i profughi ucraini possano accedere alle strutture di prima accoglienza ed al Sistema di accoglienza e integrazione, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. La norma ha natura meramente ordinamentale in quanto, a parità di posti disponibili nelle strutture suddette, si provvede esclusivamente di ampliare la casistica di requisiti necessari per l'accesso.

In relazione al comma 8 ribadisce che la norma prevede che per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e che al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unità di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1	s	c	54,2			54,2			54,2		
c.9	s	c	-54,2			-54,2			-54,2		

Al riguardo, sul comma 1, pur alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla RT, nonché delle valutazioni ivi riportate, inerenti alla stima dei maggiori fabbisogni previsti per il corrente anno in relazione agli effetti della crisi in Ucraina, andrebbero comunque richieste più puntuali indicazioni in merito al prevedibile impatto sul sistema di accoglienza che la RT limita espressamente ad una platea n. 5.000 profughi, nonché in relazione ai giorni di permanenza ipotizzati presso i centri di accoglienza, per un numero di giorni (306) che è limitato ai soli 10 mesi per l'anno in corso.

Su tali ipotesi, sarebbero utili elementi di ulteriore conferma circa il carattere di prudenzialità delle ipotesi assunte dalla RT, considerato che i profughi di cui si discorre, che come noto sono in fuga da un conflitto bellico, appaiono titolari di un diritto soggettivo perfetto espressamente previsto dall'ordinamento in quanto "rifugiati" ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1953, in virtù del quale va riconosciuto il diritto d'asilo (art.1 della legge n. 416/1989) sino alla formale cessazione di tale *status*, come previsto dall'art.1C della citata Convenzione²⁰.

²⁰ Sul punto, si segnala che anche la Commissione UE ha varato il 18 marzo u.s. specifici "Orientamenti" rivolti alla disciplina della prima accoglienza da parte degli Stati membri fornendo indicazioni in merito: 1) al diritto alla protezione temporanea, includendo ad esempio le persone che hanno beneficiato di protezione internazionale o di una forma di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio e che sono

Sul comma 3, va innanzitutto evidenziato che la mera certificazione da parte della RT secondo cui alla copertura dei fabbisogni di spesa conseguenti all'attivazione dei n.3000 posti nel SAI per il 2022-2023 e per il 2024, si provvederà a valere delle risorse residue, a valere del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente²¹, non sembrerebbe conforme ai rigorosi canoni della formale copertura di nuovi o maggiori oneri che nel caso in esame sono posti a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Tale considerazione è rafforzata nel caso in esame in cui si vanno ad utilizzare risorse che solo cinque mesi prima (D.L. 08/10/2021, n. 139) erano state reputate necessarie per fare fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dalla crisi afghana. Andrebbe quindi chiarito se vi sia stato un mutamento della situazione da cui derivi la disponibilità delle risorse.

Sul comma 8, premesso che la norma dispone la disapplicazione per l'anno 2022, delle norme di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (articolo 1, comma 767, legge n. 145/2018), che destinano gli eventuali risparmi accertati annualmente ad incrementare il finanziamento dell'Agenzia italiana

state sfollate dall'Ucraina a partire dal tale data, nonché i loro familiari; 2) alla nozione di "protezione adeguata" ai sensi del diritto nazionale, una possibile alternativa alla protezione temporanea, che può essere offerta dagli Stati membri e che non deve necessariamente essere identica, a condizione che rispetti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e lo spirito della direttiva sulla protezione temporanea. Il rispetto della dignità umana e, quindi, una vita dignitosa devono essere garantiti a tutti; 3) alla specifica del tipo di prove necessarie per beneficiare della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale; 4) incoraggiando gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione temporanea a persone che non rientrano nel campo di applicazione della decisione in senso stretto, ma che necessitano di protezione, come chi è fuggito dall'Ucraina poco prima del 24 febbraio 2022; 5) stabilendo minori per i minori e gli adolescenti non accompagnati dovrebbero essere immediatamente nominati un tutore legale o dovrebbe essere prevista una forma adeguata di rappresentanza. La Commissione sta inoltre coordinando gli sforzi di ricollocazione per il trasferimento di minori e adolescenti non accompagnati verso altri Stati membri e stabilendo che tutti i minori che fuggono dalla guerra, indipendentemente dal loro status, dovrebbero godere di piena protezione e poter accedere agevolmente ai loro diritti specifici (tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza psicosociale); 6) orientamenti su diritti specifici ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea". Al 19 marzo scorso il Ministero dell'interno segnalava che "le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia sono 55.711. Di queste, 28.537 sono donne, 4.776 uomini e 22.398 minori. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna. "Cfr. Commissione UE, "Rifugiati ucraini: orientamenti operativi per assistere gli Stati membri dell'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea, Bruxelles, 18 marzo 2022, comunicato stampa: Ministero dell'interno, Comunicato stampa del 19 marzo.

²¹ In particolare, relativamente al capitolo 2352 dello stato di previsione del ministero dell'interno iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024, sono rispettivamente indicati stanziamenti per il 2023 di 647 milioni di euro e, per il 2024, pari a 589 milioni di euro. All'Azione corrispondente " *Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi*" si evidenzia circa i criteri di formulazione delle previsioni che " *le eventuali variazioni finanziarie sono state proposte in termini di competenza e cassa e, solo per l'anno 2022, sono state richieste integrazione fondi in termini di sola cassa, relative soprattutto alla Categoria 5, riguardanti gli impegni assunti che si presume verranno pagati nell'esercizio in questione. Al riguardo, si illustrano sinteticamente i criteri finanziari per il triennio 2022-2024 e per il successivo arco di tempo pluriennale, al fine di adeguare gli stanziamenti agli effettivi fabbisogni di spesa, distinti per codice gestionale. Per quanto riguarda le previsioni le stesse sono state mantenute entro l'ammontare complessivo degli stanziamenti triennali a L.V., ad eccezione delle spese per la notifica degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento internazionale, di cui al DL n. 13.2017 che, sulla base di una analisi prospettica dei relativi fabbisogni e in ossequio ai principi di celerità amministrativa, per l'anno 2024 è stata effettuata una diversa distribuzione delle risorse, per adeguare lo stanziamento a quello degli anni 2022 e 2023". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Bilancio dello Stato 2022/2024, Note integrative, stato di previsione del ministero dell'interno, pagina 134.*

per la cooperazione allo sviluppo e il fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, pur in considerazione delle risposte fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²², andrebbe chiarito l'impatto sui fabbisogni di spesa cui tali risorse erano finora destinate, seppure in misura da determinarsi annualmente. A tale proposito, sarebbe utile anche disporre di informazioni sull'entità delle risorse in questione accertate negli ultimi anni²³ nonché una previsione sull'ammontare per il 2022.

Circa la norma che stabilisce che le variazioni possano essere apportate comunque solo previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del quale le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, va evidenziato che il comma 9 prevede la copertura per 54.162.000 euro, per il solo anno 2022, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione di centri di trattenimento e di accoglienza (comma 1), dal momento che l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) (comma 3), è posto a carico delle disponibilità del fondo nazionale per l'asilo²⁴.

Pertanto, quanto alla compensazione degli oneri previsti dal comma 1, che è posta a carico della dotazione del FISPE per il 2022 già prevista ai sensi della legislazione vigente²⁵, andrebbero quindi richieste conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere dei relativi stanziamenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza

²² Per cui disponendo la disapplicazione per l'anno 2022 del secondo periodo del comma citato della legge di bilancio 2019, la norma comporta che gli eventuali ulteriori risparmi derivanti dall'applicazione del primo periodo del medesimo comma 767 siano destinati alle eventuali ulteriori esigenze derivanti dal comma 1 del predetto articolo in esame autorizzandosi a tal fine variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 marzo 2022, pagina 42.

²³ Dal rendiconto del bilancio 2020 emerge che il Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, appostato al cap. 3110 dello stato di previsione del MAECI, ha ricevuto un incremento in corso d'anno di 11 milioni di euro, presumibilmente dovuto quindi all'accertamento dei risparmi da parte del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda l'Agenzia della Cooperazione allo Sviluppo non è possibile invece effettuare un riscontro in quanto la norma che ha introdotto questa nuova finalità di spesa è stata prevista solo dalla legge di bilancio 2022 (co.807, lett.c), n.1), l. 234/2021).

²⁴ A tale proposito, il rappresentante del Governo ha precisato nel corso della prima lettura che " i nuovi o maggiori oneri da coprire sono costituiti esclusivamente dall'incremento degli stanziamenti di bilancio disposto dal comma 1, mentre la disposizione di cui al successivo comma 3 si limita a introdurre un mero vincolo di destinazione per le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nella misura indicata alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 5-quater"rilevando la necessità di una riformulazione sia il comma 3, in maniera tale da esplicitare il predetto vincolo di destinazione, sia il comma 9, al fine di limitare l'onere oggetto di copertura al solo incremento degli stanziamenti di bilancio previsto dal comma 1". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 marzo 2022, pagina 42.

²⁵ Il capitolo di bilancio è il 3075 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca una dotazione per il 2022 di 522,6 milioni di euro.

delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni eventualmente programmati per lo stesso anno a valere delle medesime risorse.

Articolo 5-quinquies

(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca)

L'articolo prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a 1.000.000 di euro per il 2022 presso il Ministero dell'università e della ricerca, destinato al finanziamento delle iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori e professori di nazionalità ucraina, che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

È stabilito che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Ai relativi oneri, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022–2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

La RT, riferita al D.L. n. 16 del 2022 e non ancora aggiornata, afferma che viene prevista l'istituzione di un Fondo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute. Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della Tabella A del Ministero dell'università e della ricerca, che reca le corrispondenti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, riferito al D.L. n. 16 del 2022 e non ancora aggiornato, espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca	s	c	0,5			0,5			0,5		
Riduzione tabella A MUR	s	c	-0,5			-0,5			-0,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione è chiaramente formulata in termini di limite di spesa, e l'onere sotteso alla finalità della misura in questione appare chiaramente rimodulabile sulla base delle risorse effettivamente disponibili, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziata a fronte delle esigenze di spesa prevedibili, andrebbero richiesti i dati inerenti alla popolazione studentesca di cittadinanza ucraina residente in Italia per finalità formative.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità del fondo speciale ivi ridotto.

Articolo 6 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 179.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
- alla lettera b), quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- alla lettera c), quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;
- alla lettera c-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- alla lettera d), quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

La RT, riferita al testo iniziale, ribadisce che ivi è stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
- b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;
- d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale espone i seguenti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
l.a)	s	c	-165,7	-21		-165,7	-21		-165,7	-21	
l.b)	s	c	-6			-6			-6		
l.c)	e	ext	6			6			6		
l.d)	e	t/c				-19,2			-19,2		

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, premesso che la norma reca l'indicazione delle modalità attraverso cui si farà fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, andrebbero non di meno richieste alcune informazioni.

In particolare, quanto alla lettera a), relativamente al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, posto che, in riferimento all'anno 2022 dal relativo stanziamento previsto in bilancio risulta già essere stata scomputata, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, una somma equivalente a quella qui indicate, sembrerebbero utili rassicurazioni in merito alla sussistenza delle risorse previste a copertura anche per l'anno 2023, nonché conferme in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità in relazione al finanziamento del missioni internazionali già autorizzate a valere sulle risorse del Fondo dalla normativa vigente anche per tale ultima annualità²⁶.

Quanto al dispositivo di copertura indicato alla lettera b), andrebbero richieste conferme di in merito alle disponibilità a valere Fondo per le esigenze indifferibili, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, per l'anno 2022, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevedibili per la medesima annualità.

Sulla terza modalità di copertura (lettera c) alla luce delle rassicurazioni in merito all'effettiva disponibilità delle risorse e in merito alla circostanza che il loro utilizzo non

²⁶ Si rammenta infatti che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quota parte degli oneri connessi alle missioni autorizzate per l'anno 2021, nella misura di 280 milioni di euro, è stata imputata - ai sensi della disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 20099 - all'esercizio 2022, in funzione della esigibilità delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente²⁷, nulla da osservare.

Quanto al dispositivo di copertura di cui alla lettera c-bis), mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere di tale accantonamento per il 2022.

Circa la copertura indicata alla lettera d), rilevando che la stessa si rende necessaria a compensazione dei minori effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, rispetto a quanto invece registrato sul saldo netto da finanziare, relativi alla riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia, atteso che le maggiori entrate utilizzate in compensazione, consistono negli effetti "indotti" di maggior gettito tributario e contributivo, correlati alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, volte ad autorizzare incrementi nelle spese di personale, nulla avendo da rilevare sotto il profilo quantitativo, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella RT a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT certifica che il comma 2 dispone che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.

Sul comma 3, la RT ribadisce che la disposizione stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il

²⁷ Sul punto, il rappresentante del Governo ha assicurato nel corso dell'esame svoltosi in I lettura che "le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte della NATO dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, che la norma utilizza nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontano complessivamente a 94 milioni di euro. Tali risorse, che rappresentano una prima quota dei fondi non spesi dalla NATO per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, non hanno un'utilizzazione prefissata a legislazione vigente e, configurandosi come un'entrata straordinaria non prevista, possono essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri." Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, Commissione bilancio, 15 marzo 2022, pagina 43.

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, in linea di principio, ivi trattandosi di disposizioni di natura meramente contabile, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti di cassa aggiuntivi, non compatibili con il dato tendenziale Fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi già scontato per le annualità del triennio 2022/2024 ai sensi della legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2022

[Nota di lettura n. 286](#)

A.S. 2505: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

"

[Nota di lettura n. 287](#)

A.S. 2481: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 288](#)

A.S. 2469: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"

"

[Nota breve n. 26](#)

Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 289](#)

A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 290](#)

A.S. 2533: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"

"

[Nota di lettura n. 291](#)

A.S. 2459: "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 292](#)

A.S. 2542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mar 2022

[Nota di lettura n. 293](#)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (**Atto del Governo n. 360**)

"

[Nota di lettura n. 294](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (**Atto del Governo n. 361**)

"

[Nota di lettura n. 295](#)

A.S. 2545: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 297](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (**Atto del Governo n. 362**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>